

www.asl3.liguria.it

DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' FARMACEUTICHE Struttura Complessa Assistenza Farmaceutica Convenzionata

Direttore: Dottoressa Adele COCCINI

E p.c.

Via Operai, 80 16149 GENOVA Palazzo della Salute (Fiumara)

Tel. 0108497144-146 Fax 0108497076

e-mail: FarmaceuticaConvenzionata@asl3.liguria.it

Genova, 13 APR. 2017

Prot. n. 546S3 Rif. Prot.

Ai Sigg. Medici MMG e PLS

Ai Titolari/Direttori Farmacie Convenzionate ASL 3 "Genovese"

Al Direttore POU Dottoressa Marta CALTABELLOTTA

Ai Direttori dei Distretti Soci Sanitari: N. 08-09-10-11-12-13

Al Direttore S.C. Cure Primarie Dottor Lorenzo BISTOLFI

Al Direttore Dipartimento Attività Farmaceutiche Dottoressa Simonetta NOBILE

Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Genova Piazza della Vittoria, 12/4 16121 Genova

Federfarma Genova Piazza Savonarola,3/1 16129 Genova

Oggetto: Decreto 31 marzo 2017 - Modifiche al Decreto 22 dicembre 2016, recante "Divieto di prescrizione di preparazioni magistrali contenenti il principio attivo sertralina ed altri" e disposizioni in materia di preparazioni galeniche a scopo dimagrante.

Si informano le SS.LL., per il seguito di competenza, che sulla G.U. n.82 del 07/04/2017 è stato pubblicato il Decreto 31 marzo 2017 "Modifiche al Decreto 22 dicembre 2016, recante: "Divieto di prescrizione di preparazioni magistrali contenenti il principio attivo sertralina ed altri" e disposizioni in materia di preparazioni galeniche a scopo dimagrante, con entrata in vigore il giorno stesso la pubblicazione.

Con riferimento a quanto sopra si sottolineano gli adempimenti a carico delle figure professionali coinvolte medico e farmacista, in riferimento a quanto previsto dalla normativa di cui sopra.

Si precisa che la documentazione, allegata alla presente, è inoltre disponibile sul sito A.S.L. 3 della Farmacovigilanza, sessione news: www.farmacovigilanza.asl3.liguria.it.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE (Dottoressa Adele COCCINI)

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 marzo 2017

Modifiche al decreto 22 dicembre 2016, recante: prescrizione di preparazioni magistrali contenenti il principio attivo sertralina ed altri» e disposizioni in materia di preparazioni galeniche a scopo dimagrante. (17A02515)

(GU n.82 del 7-4-2017)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, recante «Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico»;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, recante «Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 175, recante «Norme in materia di pubblicita' sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitari»;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in particolare, l'art. 14, comma 3, lettera n);

Visto il decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94 e, in particolare, l'art. 5, che in materia di preparazioni magistrali tra l'altro prevede che:

- a) il medico deve ottenere il consenso del paziente trattamento medico:
- b) il medico deve specificare nella ricetta esigenze particolari giustificano il ricorso alla prescrizione estemporanea;
- c) il medico deve trascrivere nella ricetta, senza riportare le generalita' del paziente, un riferimento numerico o alfanumerico di collegamento a dati d'archivio in proprio possesso che consenta, in caso di richiesta da parte dell'autorita' sanitaria, di risalire all'identita' del paziente trattato;
- d) il farmacista deve trasmettere mensilmente le ricette di cui sopra, in originale o in copia, all'azienda unita' sanitaria locale o all'azienda ospedaliera, che le inoltrano al Ministero della salute per le opportune verifiche, anche ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 25, comma 8, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 (ora, art. 154, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219);
- e) la violazione, da parte del medico o del farmacista, delle disposizioni sopra riportate e' oggetto di procedimento disciplinare ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233;

Dato atto che il comma 1, ultimo periodo, del sopra citato art. 5 fa in ogni caso salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal Ministero della salute per esigenze di tutela della salute pubblica;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 154, comma 2, il quale prevede il Ministro della salute puo' vietare l'utilizzazione

medicinali, anche preparati in farmacia, ritenuti pericolosi per la salute pubblica:

Richiamato il vigente codice deontologico del farmacista nonche' il vigente Codice di deontologia medica:

Visto il decreto del Ministro della salute 20 maggio 2015, con cui e' stata vietata la prescrizione e l'allestimento di preparazioni magistrali a base di fenilpropanolamina/norefedrina, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2015;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 luglio 2015, con cui e' stata vietata la prescrizione e l'allestimento di preparazioni magistrali a base di pseudoefedrina, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2015;

Visto il decreto del Ministro della salute 4 agosto 2015, con cui e' stata vietata la prescrizione e l'allestimento di preparazioni magistrali a base di triac, clorazepato, fluoxetina, furosemide, metformina, bupropione e topiramato, pubblicato nella Ufficiale n. 184 del 10 agosto 2015;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2015, con cui e' stata vietata la prescrizione e l'allestimento di preparazioni magistrali contenenti il principio attivo efedrina, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2015;

Visto il decreto del Ministro della salute 22 dicembre 2016, recante «Divieto di prescrizione di preparazioni contenenti il principio attivo sertralina ed altri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2017, n. 1;

Vista la nota, prot. n. 1771 del 17 febbraio 2017, con la quale l'Ufficio di Gabinetto ha chiesto all'Istituto superiore di sanita' e all'Agenzia italiana del farmaco un parere tecnico-scientifico in ordine alle proposte di modifica del sopra richiamato decreto 22 dicembre 2016, formulate dal Tavolo tecnico sulle preparazioni galeniche a scopo dimagrante;

Vista la nota, prot. n. 5104 del 20 febbraio 2017, con cui l'Istituto superiore di sanita' ha reso ilproprio tecnico-scientifico;

Vista la nota, prot. n. 21168 del 1º marzo 2017 e la successiva nota prot. n. 23776 dell'8 marzo 2017, con le quali l'Agenzia italiana del farmaco ha espresso il proprio tecnico-scientifico;

Dato atto che sia l'Istituto superiore di sanita' che l'Agenzia italiana del farmaco, con le anzidette note, concordano con le menzionate proposte di modifica formulate dal Tavolo tecnico sulle preparazioni galeniche a scopo dimagrante;

Vista la mail del Presidente dell'Istituto superiore di sanita' del 10 marzo 2017 e la mail del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco del 13 marzo 2017, con cui si formulano talune ulteriori proposte:

Viste le mail dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Agenzia italiana del farmaco, entrambe del 30 marzo 2017, con le quali si forniscono un parere tecnico-scientifico sulle ulteriori proposte formulate dal Tavolo tecnico sulle preparazioni galeniche a scopo dimagrante nella seduta del 29 marzo 2017;

Ritenuto di dover modificare il citato decreto del 22 dicembre 2016 sulla scorta delle sopra riportate proposte formulate dal Tavolo tecnico sulle preparazioni galeniche а scopo dimagrante, dall'Istituto superiore di sanita' e dall'Agenzia italiana del

Ritenuto, altresi', di fornire indicazioni per una integrale applicazione della vigente legislazione circa la prescrizione e la preparazione di preparazioni magistrali a scopo dimagrante nonche' di attivare un sistema di monitoraggio di dette preparazioni, avvalendosi a tal fine dell'Istituto superiore di sanita', anche al fine di individuare eventuali conseguenze potenzialmente negative per la salute delle sostanze o dei principi attivi prescritti preparati, da soli o in combinazione associata tra loro, nonche' una valutazione complessiva del rischio per la salute legato alle preparazioni magistrali a scopo dimagrante;

Decreta:

Art. 1

- 1. Al decreto del Ministro della salute 22 dicembre 2016, recante «Divieto di prescrizione di preparazioni magistrali contenenti il principio attivo sertralina ed altri», sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'art. 1, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
- «1. E' fatto divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali a scopo dimagrante contenenti le seguenti sostanze medicinali:

sertralina; buspirone; acido ursodesossicolico; pancreatina: acido deidrocolico; d-fenilalanina; deanolo-p-acetamido benzoato; fenilefrina; spironolattone; 1-tiroxina; triiodotironina; zonisamide; naltrexone; oxedrina; fluvoxamina: idrossizina.».

- b) all'art. 1, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
- «2. E' fatto divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali contenenti le sostanze medicinali di cui al comma 1 in combinazione associata tra loro, a dimagrante.
- 3. E' fatto, altresi', divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti di allestire per il medesimo paziente due o preparazioni magistrali singole contenenti una delle medicinali di cui al comma 1, a scopo dimagrante.».
- c) l'art. 2 e' sostituto dal seguente: «Art. 2. 1. Al fine di monitorare l'uso e la sicurezza delle preparazioni magistrali a scopo dimagrante, la Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute trasmette copia delle ricette di cui al comma 2, lettera b), all'Istituto superiore di sanita' che comunica periodicamente, almeno con cadenza trimestrale, al Ministero della salute gli esiti del monitoraggio, con una valutazione complessiva del rischio per la salute sull'uso delle sostanze medicinali impiegate.
- 2. Ai fini del comma 1, fermi restando i divieti e le limitazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto circa la prescrizione e la preparazione di preparazioni magistrali a scopo dimagrante, il medico che, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, prescrive dette preparazioni e' tenuto a indicare detta finalita' nella ricetta. Inoltre, per dette preparazioni:
- a) il medico deve ottenere il consenso informato scritto del paziente al trattamento medico;
- b) il medico deve specificare nella ricetta le particolari di trattamento che giustificano il ricorso alla prescrizione estemporanea e le indicazioni d'uso nonche' trascrivere, senza riportare le generalita' del paziente, un riferimento numerico o alfanumerico di collegamento a dati d'archivio in proprio possesso che consenta, in caso di richiesta da parte dell'autorita' sanitaria, di risalire all'identita' del paziente trattato;
- c) il farmacista deve trasmettere mensilmente le ricette di cui alla lettera b), in originale o in copia, all'azienda unita' sanitaria locale o all'azienda ospedaliera, che provvede al loro inoltro al Ministero della salute - Direzione generale dispositivi medici e del servizio farmaceutico, per le opportune
- d) dopo l'art. 2, come sostituito dal comma 1 lettera c) del presente decreto, e' aggiunto il seguente:
 - «Art. 3. 1. Le aziende sanitarie locali o le aziende ospedaliere

sono tenute a trasmettere al Ministero della salute - Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico le ricette che ricevono ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, anche ai fini dell'eventuale adozione da parte del Ministro della salute delle misure di cui all'art. 154, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

2. Restano ferme le funzioni di vigilanza esercitate sulle farmacie, ai sensi dell'art. 14, comma 3, lettera n), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.».

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 31 marzo 2017

Il Ministro: Lorenzin



www.asl3.liguria.it

DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITA' FARMACEUTICHE Struttura Complessa Assistenza Farmaceutica Convenzionata

Direttore: Dottoressa Adele COCCINI
Via Operai, 80 16149 GENOVA
Palazzo della Salute (Fiumara)
Tel. 0108497144-146 Fax 0108497142 - 7076
e-mail: FarmaceuticaConvenzionata@asl3.liguria.it

Genova, II 23 GEN. 2017

Pros. n. 1174

Rif. Prot.

Ai Sigg. Medici MMG e PLS

Ai Titolari/Direttori Farmacie Convenzionate ASL 3 "Genovese"

Al Direttore POU
Dottoressa Marta CALTABELLOTTA

Ai Direttori dei Distretti Socio Sanitari: N. 08-09-10-11-12-13

Al Direttore S.C. Cure Primarie Dottor Lorenzo BISTOLFI

Al Direttore Dipartimento Attività Farmaceutiche Dott.ssa Simonetta **NOBILE**

Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Genova Piazza della Vittoria, 12/4 16121 Genova

Ordine dei Farmacisti Via Bacigalupo, 4/20 16122 Genova

Federfarma Genova Piazza Savonarola, 3/1 16129 Genova

Oggetto: Divieto di prescrizione di preparazioni magistrali contenenti il principio attivo Sertralina ed altri

- Decreto 22 dicembre 2016 - Ministero della Salute.

e p.c.

Si informano le SS.LL., per il seguito di competenza di quanto disposto dal Decreto 22 dicembre 2016 pubblicato in G.U. n. 1 del 02/01/2017, con entrata in vigore il giorno stesso la pubblicazione in G.U. ovvero che "è fatto divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali a scopo dimagrante contenenti i principi attivi menzionati nell'art. I del Decreto in oggetto.

Con riferimento a quanto sopra si sottolineano gli adempimenti a carico delle figure professionali coinvolte medico e farmacista, in riferimento a quanto previsto dalla normativa di cui sopra.

Si precisa che la documentazione, allegata alla presente, è inoltre disponibile sul sito A.S.L. della Farmacovigilanza, sessione news: www.farmacovigilanza.asl3.liguria.it.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE
(Dottoressa Adole COCCINI)

Sede legale Via Bertani, 4-16125 GENOVA

Tel.010/84911

protocollo@pec.asl3.liguria.it

Borgna Simona

Da:

FARMADATI [NEWS@FARMADATI.IT] < news@farmadati.it>

Inviato:

venerdì 7 aprile 2017 20:10

A:

Borgna Simona

Oggetto:

Preparazioni a scopo dimagrante. Modifica decreto 22.12.2016



Piacenza, 07/04/2017

A tutti gli Utenti Loro sedi

Oggetto: preparazioni a scopo dimagrante. Modifica decreto 22.12.2016

La Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7.4.2017 pubblica il Decreto 31 marzo 2017 "Modifiche al decreto 22 dicembre 2016, recante: «Divieto di prescrizione di preparazioni magistrali contenenti il principio attivo sertralina ed altri», e disposizioni in materia di preparazioni galeniche a scopo dimagrante".

È mantenuto il divieto ai Medici di prescrivere, e ai Farmacisti di eseguire, preparazioni magistrali a scopo dimagrante contenenti le seguenti sostanze medicinali sia singolarmente sia in associazione:

sertralina; buspirone; acido ursodesossicolico; pancreatina; acido deidrocolico; d-fenilalanina; deanolo-p-acetamido benzoato; fenilefrina: spironolattone; I-tiroxina: triiodotironina; zonisamide; naltrexone; oxedrina; fluvoxamina; idrossizina

In Banca Dati, le sostanze elencate sono individuate con l'elemento VG = DIVIETO DI PRESCRIZIONE E DI ESECUZIONE DI PREPARAZIONI MAGISTRALI A SCOPO DIMAGRANTE.

Per le sostanze che possono essere impiegate per le preparazioni magistrali a scopo dimagrante:

- il Medico deve ottenere il consenso informato scritto del paziente al trattamento medico, specificare nella ricetta le esigenze particolari di trattamento che giustificano il ricorso alla prescrizione estemporanea e le indicazioni d'uso nonché trascrivere, senza riportare le generalità del paziente, un

riferimento numerico o alfanumerico di collegamento a dati d'archivio in proprio possesso che consenta, in caso di richiesta da parte dell'autorità sanitaria, di risalire all'identità del paziente trattato;

- il Farmacista deve trasmettere mensilmente le ricette di cui alla lettera b), in originale o in copia, alla ASL o all'azienda ospedaliera, che provvede al loro inoltro al Ministero della salute - Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, per le opportune verifiche.

Conseguentemente, con il prossimo aggiornamento è inserito un nuovo elemento nella Tabella "Particolare" (tipo tabella n. 29 dell'archivio filtabel):

Codice	Descrizione breve	Descrizione estesa
VS	PREP.DIMAGR.INVIARE RICET. ASL	PER PREPARAZIONE MAGISTRALE A SCOPO DIMAGRANTE: OBBLIGO, PER IL FARMACISTA, DI INVIARE RICETTA ALLA ASL (ART.5 L.94/98)

Cordiali saluti

Giovanni Cavanna

Gentile Utente A.S.L. 3 Genovese, se non vuole più ricevere il servizio, invii una mail all'indirizzo ufficio.segreteria@farmadati.it indicando in oggetto: CANCELLAMI

FARMADATI ITALIA s.r.l.

Via San Francesco, 8 - 29121 Piacenza Tel: +39 0523/336933 - Fax: +39 0523/335391

E-mail: bdf@farmadati.it



